

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA ED ESTETICA
E SERVIZI SIMILARI***

art. 1, legge 14 febbraio 1963, n. 161

art. 5, legge 4 gennaio 1990, n. 1

art.5, L.R. 4 agosto 1992, n. 32

Approvato con provvedimento consiliare n. 64/27497/04 del 22/04/2004

Modificato con provvedimento consiliare n. 26/15839 del 16/04/2007

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica e attività di servizio similari ovunque le stesse siano esercitate, in luogo pubblico e privato, comprese le convivenze, nonché in appositi reparti di alberghi, ospedali, ecc., anche a titolo gratuito:

- a) in esecuzione della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla legge 4.1.1990, n. 1, dalla L.R. 4.8.1992, n. 32, modificata dalla L.R. 3.3.1993, n. 12 per le attività di acconciatura ed estetica;
- b) in attesa di un riconoscimento esplicito da parte dell'ordinamento per le attività di servizio similari all'estetica.

2. Gli artt. 2 e seguenti disciplinano l'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica; l'art. 17 disciplina l'esercizio delle attività di servizio similari all'estetica.

Art. 2 – Definizioni e campo di applicazione.

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per attività di acconciatura ed estetica:

- a) l'attività di barbiere definita quella inerente le prestazioni per solo uomo relative ai trattamenti ed ai servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, nonché il taglio e il trattamento della barba ed ogni altro servizio inerente e complementare;
- b) l'attività di parrucchiere per uomo e donna, cioè quella inerente le prestazioni svolte indifferentemente per uomo e donna relative ai trattamenti ed ai servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari e l'applicazione di parrucche. Sono comprese nelle prestazioni di cui sopra le attività identificabili con definizioni di uso corrente quali: "acconciatore maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere";
- c) l'attività di estetista, cioè quella inerente le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n. 1 del 1990, ivi compresi i centri per l'abbronzatura o "solarium", la sauna, la ginnastica estetica, il massaggio estetico, anche con le metodiche definite "massaggio shiatsu", il disegno epidermico o trucco semipermanente.

2. Nell'ambito della definizione dell'attività di estetista di cui alla lett. c) del comma 1, si intendono:

- a) per centro di abbronzatura o "solarium" quella inerente l'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A, anche se funzionanti a gettone con la presenza di operatori professionali;
- b) per attività di "ginnastica estetica" e "massaggio estetico" quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;
- c) per attività di "disegno epidermico o trucco semipermanente" quella inerente i trattamenti duraturi, ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

3. La disciplina dei mestieri affini a quelli di barbiere e parrucchiere per uomo e donna che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 161 del 1963, come modificato dall'art. 1 della legge n. 1142 del 1970, sono "inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume che non implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario", è assorbita, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività di estetista di cui alla legge n. 1 del 1990 e del presente Regolamento.

4. Non rientrano nell'attività di estetica, e pertanto esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) i trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda e di costume, come ad esempio le attività di terapeuta della riabilitazione (massaggiatore sanitario, massaggiatore fisioterapico, massaggiatore kinesiterapico), massaggiatore sportivo e podologo, disciplinate fra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- b) le attività di "ginnastica sportiva", "educazione fisica", "fitness", svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;

- c) l'attività di onicotecnica, che consiste nell'applicazione e nella decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per mera finalità di abbellimento del dito, senza nessun trattamento invasivo che incida sulla pelle.

5. Ai fini del presente regolamento si intendono attività di servizio similari a quella di estetista:

- a) il tatuaggio, cioè l'attività inerente alla colorazione permanente della cute dovuta all'introduzione o penetrazione, con microaghi, nel derma di pigmenti insolubili che formano figure o disegni indelebili;
- b) il piercing, cioè l'attività inerente nel trattamento cruento mediante l'inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività.

1. Le attività di acconciatura ed estetica possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell'esercente, ovvero in apposita sede designata dal committente nelle ipotesi previste dal comma 3, in appositi locali, separati e distinti, anche se adiacenti o comunicanti, da quelli in cui vengono esercitate altre attività, che rispondano ai requisiti stabiliti dall'art. 7.

2. E' vietato l'esercizio delle attività in forma ambulante o di posteggio.

3. Le prestazioni in luogo diverso dai locali destinati all'esercizio dell'attività sono ammesse nei seguenti casi:

- a) in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso la dimora del committente (ovvero presso il committente) nei casi di grave e totale impedimento fisico del cliente, da parte dei titolari delle imprese che risultano esercitare legittimamente l'attività, o da loro personale dipendente incaricato, a condizione che ciò avvenga nel normale orario di lavoro;
- b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda e lo spettacolo.

4. Le attività possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente dichiari di consentire i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, è fatto obbligo ai titolari delle imprese di apporre all'esterno, ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

Art. 4 – Forme di esercizio imprenditoriale dell'attività.

1. Le attività di acconciatura ed estetica possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di imprese societarie.

2. Una stessa impresa può essere titolare di altri esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.

3. In deroga alla condizione di cui al precedente comma 2 è consentito alla stessa impresa esercitata in forma individuale di essere titolare di un ulteriore esercizio per le attività disciplinate dal presente Regolamento presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.

4. Le diverse attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:

- a) in forma di imprese autonome titolari di singole e diverse attività esercitate nella medesima sede con ingresso servizi e sala d'attesa in comune, ma in distinti e separati locali (*Centri Integrati*);
- b) mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge n. 443/1985 (*Società Infrasettoriali*) titolari di più attività a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 5 per lo svolgimento delle rispettive attività, devono essere posseduti dai singoli soci che esercitano le distinte prestazioni ovvero da almeno un socio e da direttori tecnici. Ogni socio e/o direttore tecnico dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere

qualificato. L'attività deve essere adeguata nel caso che, a causa del recesso di soci, di dimissioni del direttore tecnico o per altro motivo, venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività;

- c) in forma di impresa individuale esercente più attività nel medesimo esercizio a condizione, fra l'altro, che ciascuna attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i requisiti professionali di cui all'art. 5 per lo svolgimento delle rispettive attività, devono essere posseduti dal titolare ovvero da direttori tecnici che esercitano le distinte prestazioni. Il titolare e/o i direttori tecnici dovranno eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risultano essere qualificati. L'attività deve essere adeguata nel caso di dimissioni dei direttori tecnici o per altro motivo venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività.

5. Nel caso di attività esercitate presso strutture ricettive, quando svolte esclusivamente a favore degli alloggiati, e presso istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena, quando svolte esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune, lo stesso locale può essere adibito indifferentemente all'esercizio dell'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.

6. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 9 della legge n. 1 del 1990 lo svolgimento delle prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, che consiste esclusivamente nel taglio, nella cura e nella colorazione delle unghie, può essere esercitato liberamente senza il possesso della qualificazione professionale.

Art. 5 – La qualificazione professionale.

1. La qualificazione professionale di cui all'art. 2 della legge n. 161 del 1963, così come sostituito dall'art. 2 della legge n. 1142 del 1970, e dall'art. 3 della legge n. 1 del 1990, richiesta rispettivamente per l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna e per l'esercizio dell'attività di estetista, deve essere posseduta:

- a) nelle imprese esercitate in forma individuale, dal titolare dell'attività o dal direttore dell'azienda;
- b) nelle imprese esercitate in forma societaria, dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività o dal direttore dell'azienda;
- c) nelle associazioni o circoli sportivi, quando le prestazioni sono svolte, nei limiti dell'attività istituzionale, a favore dei soci, dal responsabile delle prestazioni.

2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.

3. Sono fatti salvi i requisiti che determinano l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 6 – Superfici minime dei locali adibiti all'esercizio dell'attività.

1. Per i locali da adibire allo svolgimento delle attività di acconciatura ed estetica sono fissate le seguenti superfici minime:

- a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna mq. 10 per un posto di lavoro e mq. 5 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio";
- b) estetista mq. 14. Nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box la superficie di ogni ambiente non può essere inferiore a mq. 5, fermo restando che la loro superficie complessiva non può essere inferiore a mq. 14.

2. Dal computo della superficie minima di cui al comma 1 devono essere esclusi i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.) o destinati ad attività complementari e/o sussidiarie.

Art. 7 - Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività.

1. Ai fini dell'esercizio delle attività di acconciatura ed estetica gli esercizi devono rispettare le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia ed urbanistica, con particolare

riferimento a quelle sulla destinazione d'uso, nonché quelle in materia di inquinamento acustico, ambientale, di prevenzione e sicurezza.

2. I locali che costituiscono l'esercizio, le attrezzature e le suppellettili impiegati nello svolgimento dell'attività, le caratteristiche tecniche degli apparecchi e dei macchinari utilizzati, i procedimenti tecnici usati devono essere conformi ai requisiti igienico – sanitari stabiliti nell'ALLEGATO A).

Art. 8 - Il subentro per atto tra vivi o per causa di morte.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per lo svolgimento delle attività di acconciatura ed estetica disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte è consentito a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, a seconda della tipologia dell'impresa.

2. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 5 alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso dei requisiti professionali.

3. Negli esercizi gestiti secondo le previsioni di cui all'art. 4, comma 4, lett. b) (Società Infrasettoriali) le singole aziende possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

4. Non è ammesso il subentro nelle attività che siano esercitate presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti al comma 2 dell'art. 7.

Art. 9 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano.

1. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 8.8.1985, n. 443, nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa di acconciatura ed estetica può continuare l'attività per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa sia assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso.

Art. 10 - La valutazione preventiva.

1. Qualora l'immobile da destinare all'esercizio dell'attività richieda l'esecuzione di interventi edilizi gli interessati possono richiedere preliminarmente una valutazione preventiva presentando apposita richiesta corredata con la seguente documentazione:

a) n. 2 copie degli elaborati progettuali dell'intervento edilizio previsto con particolare riferimento ai locali destinati all'esercizio dell'attività, i quali devono rispondere ai requisiti di cui al n. 1.1. dell'allegato A, rispettare le superfici minime fissate all'art. 6 nonché, nella fattispecie previste, delle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 4. In particolare la pianta planimetrica dei locali di progetto deve essere almeno in scala 1:100, deve indicare la destinazione dei singoli vani, la superficie, l'altezza e le superfici di illuminazione di ciascuno. Nel caso di richieste di attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;

2. La valutazione preventiva, è rilasciata, sentito il parere dell'Azienda USL, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, regolare e completa. Trascorso tale termine la valutazione preventiva si intende rilasciata secondo quanto indicato nella richiesta e nella relativa documentazione.

3. I contenuti della richiesta di valutazione preventiva, che prescindono dagli eventuali titoli edilizi necessari per la realizzazione degli interventi, sono vincolanti ai fini della presentazione della denuncia inizio attività di cui all'art. 12 a condizione che l'esercizio risulti conforme a quanto indicato nella richiesta stessa. Gli stessi contenuti conservano la propria validità per un anno, salvo non intervengano nel frattempo modifiche ai requisiti igienico – sanitari stabiliti.

Art. 11 – La denuncia di inizio attività.

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatura ed estetica, il subentro, il trasferimento, la variazione dell'attività esercitata e le modifiche degli esercizi esistenti è soggetto a denuncia di inizio attività, da presentare, ad eccezione dell'ipotesi di subentro, almeno trenta giorni prima dell'operazione, accompagnata dagli elaborati sotto indicati e da una dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, redatta secondo apposita modulistica, circa:

- a) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5,
- b) il rispetto delle superfici minime dei locali di cui all'art. 6,
- c) la conformità dell'esercizio e dell'attività ai requisiti oggettivi di cui all'art. 7

2. Alla denuncia inizio attività deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) pianta planimetrica dell'esercizio, in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala almeno 1:100, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza, le superfici di illuminazione di ciascuno, gli impianti di riscaldamento, di ventilazione, di climatizzazione e la disposizione degli arredi. Nel caso di richieste di attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;
- b) relazione tecnica, in duplice copia e sottoscritta dal richiedente, contenete i seguenti elementi:
 - stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
 - numero dei posti di lavoro per le attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna;
 - elenco e descrizione delle caratteristiche delle apparecchiature utilizzate con dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
 - descrizione dei procedimenti tecnici usati e dei trattamenti eseguiti.

3. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata dalla copia dalla denuncia di inizio attività da cui risulta la data di presentazione della stessa da parte dell'Amministrazione comunale ovvero dalla sua regolarizzazione e/o completamento, completa con la documentazione presentata a corredo, l'autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, nonché gli altri atti di assenso di altre Amministrazioni eventualmente necessari per l'esercizio dell'attività.

Art. 12 - I controlli sulle operazioni effettuate con denuncia di inizio attività.

1. Il dirigente preposto al Servizio competente a ricevere la denuncia di inizio attività, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della denuncia stessa, provvede:

- a) a verificare la completezza denuncia e della documentazione presentata;
- b) ad accertare che l'operazione richiesta rientri fra le fattispecie previste dal Regolamento.

2. Entro il medesimo termine fissato al comma 1, qualora la denuncia non risulti regolare o completa con la prescritta documentazione, il Responsabile del procedimento né da comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla rettifica o al completamento. In questo caso il termine per dare inizio alle operazioni denunciate resta sospeso fino alla data della rettifica o del completamento della denuncia. Trascorso il termine fissato per la regolarizzazione e/o il completamento senza che l'interessato abbia provveduto, la denuncia viene dichiarata inammissibile e trasmessa agli atti di archivio.

3. Qualora il dirigente preposto accerti l'inammissibilità della denuncia, notifica all'interessato l'ordine motivato a non effettuare le operazioni denunciate.

4. Il controllo di merito dei contenuti dell'autocertificazione allegata alla denuncia di inizio attività e della corrispondenza della documentazione presentata a corredo della denuncia stessa alle operazioni denunciate o ultimate a quanto dichiarato dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, viene effettuato in tutti i casi esistono ragionevoli dubbi sul contenuto delle dichiarazioni e della documentazione e comunque su un campione pari ad almeno il 30% delle denunce presentate.

Art. 13 - Inizio, sospensioni temporanee e cessazione dell'attività.

1. Le imprese titolari delle attività hanno l'obbligo di iniziare l'attività stessa entro tre mesi dalla data di presentazione della denuncia.

2. Per comprovate ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare, possono prorogare di tre mesi il termine di inizio dell'attività.

3. E' fatto obbligo di comunicare preventivamente le sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni e fino a sessanta giorni.

4. Per periodi superiori a sessanta giorni, anche se cumulati in seguito alla comunicazione di cui al comma precedente, l'attività può essere sospesa, su richiesta degli interessati, per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, da documentare, previo rilascio di apposita autorizzazione.

5. Il Dirigente responsabile ordina la sospensione temporanea della attività, per un periodo non superiore a sei giorni, nel caso venga accertato che l'esercente effettua, con continuità, interruzioni giornaliere dell'attività aventi la durata dell'intera giornata. In caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata.

6. In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di inviare al Comune la dichiarazione di rinuncia scritta, in carta semplice, con firma autografa non autenticata, entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa.

Art. 14 - Obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura degli esercizi e degli avvisi dell'Autorità sanitaria.

1. I titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:

- a) le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti praticati;
- b) il calendario e gli orari di apertura e chiusura dello esercizio, visibili all'esterno anche quando lo stesso è chiuso;
- c) qualunque atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile emanare ai fini della tutela della salute pubblica.

Art. 15 - Calendario, orari di apertura e chiusura degli esercizi.

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini sono adottati dal Dirigente competente con propria determinazione, su proposta delle Organizzazioni di categoria.

2. La determinazione dirigenziale di cui al comma precedente dovrà prevedere:

- a) il coordinamento degli orari degli esercizi secondo le finalità previste dal comma 7 dell'art. 50 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;
- b) la deroga, su domanda degli interessati, al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi per comprovate ragioni di necessità;
- c) la garanzia del servizio, svolto normalmente in modo saltuario, a favore delle persone che conducono vita in comune nell'ambito delle strutture di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'art. 8.

Art. 16 – Disciplina dell'attività di tatuatore e di piercing.

1. In attesa di un riconoscimento esplicito delle attività di servizio di tatuatore e di piercing, che non rientrano fra quelle di estetista, il loro esercizio è subordinato alla preventiva presentazione di apposita denuncia inizio attività.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) per i tatuaggi e i piercing eseguiti sui minori deve essere acquisito il preventivo consenso scritto al trattamento di chi ne abbia la potestà;
- b) gli interventi di piercing sono assentiti esclusivamente sul lobo dell'orecchio; il piercing su mucose, cartilagini o altre sedi cutanee, anche in relazione al possibile utilizzo di strumenti chirurgici, può essere effettuato esclusivamente da personale medico.

3. Alle attività di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 comma 6.

Art. 17 - Vigilanza e sanzioni.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, ai Servizi Sanitari, i funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle

norme vigenti in materia e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento.

2. Gli agenti e i funzionari dei cui al comma precedente debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

3. Oltre a quanto previsto dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, secondo le graduazioni in relazione alle singole fattispecie riportate nella TABELLA A.

4. Nei casi di particolare gravità e di recidiva, il Dirigente responsabile ha facoltà di ordinare, previa diffida e/o richiamo, la sospensione temporanea dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione violata mediante oblazione.

5. Il Dirigente responsabile ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio dandone comunicazione alla C.P.A. nei seguenti casi:

- a) mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- c) perdita dei requisiti professionali di cui all'art. 5;
- d) ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico – sanitaria, sicurezza ed ambientale avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi del comma 2.

Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per le attività considerate mestieri affini a quelle di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, possono continuare ad esercitare l'attività limitatamente alla tipologia indicata nel titolo autorizzatorio.

2. Il subentro negli esercizi già autorizzati per l'attività considerate mestieri affini a quelle di barbiere e parrucchiere per uomo e donna è ammesso.

3. La Commissione Provinciale per l'Artigianato ed il Comune si trasmettono le rispettive informazioni in caso di apertura, trasferimento, modifica e cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 19 - Abrogazione ed entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di adozione.

2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini adottato con provvedimento consiliare n. 66/39363/94 del 10/3/1995, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO. - Bologna - in data 16/4/1995, con atto n. 15895/1 e successive modificazioni ed integrazioni.

TABELLA A.**Sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatura ed estetica e servizi similari.**

Art.	Comma	Genere della violazione	Importo min.	Importo max.
3	1	Svolgimento dell'attività in locali diversi da quelli denunciati	200,00	500,00
3	1	Svolgimento dell'attività in locali non separati e distinti da quelli in cui vengono esercitate altre attività	200,00	500,00
3	2	Svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio	70,00	375,00
3	3	Svolgimento dell'attività presso il domicilio del committente ovvero in locali da lui designati, con regolarità e/o senza validi motivi e/o fuori dal normale orario di lavoro	70,00	375,00
3	4	Mancato consenso ai controlli nei locali adibiti all'esercizio dell'attività svolta presso il domicilio dell'esercente	200,00	500,00
3	5	Mancata apposizione, all'esterno dell'esercizio, ben visibile al pubblico, targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata	50,00	186,00
4	2	Affidamento, da parte del titolare del titolare di impresa individuale o di legale rappresentante di impresa societaria, la direzione tecnica dell'azienda a persona non in possesso della qualificazione professionale	200,00	500,00
4	4 lett. a)	Svolgimento dell'attività in Centro Integrato senza la separazione dei locali per ogni distinta attività	200,00	500,00
4	4 lett. b) lett. c)	Svolgimento di prestazioni diverse da quelle inerenti la qualifica professionale posseduta da parte di titolari, soci o direttori tecnici nelle Società Infrasettoriali e nelle imprese individuali esercenti più attività	200,00	500,00
4	5	Mancata differenziazione dell'orario di svolgimento dell'attività nello stesso locale nelle strutture ricettive, istituti di istruzione, ecc.	50,00	195,00
12	1 e 3	Apertura nuovi esercizi, trasferimento e/o variazione attività esercitata, modifica esercizi esistenti senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima dell'operazione	200,00	500,00
12	1	Subentro negli esercizi esistenti senza presentazione della D.I.A.	200,00	500,00
13	3	Mancata ottemperanza all'ordine del Dirigente a non effettuare le operazioni denunciate in caso di inammissibilità della DIA	200,00	500,00
14	3	Mancata comunicazione preventiva della sospensione dell'attività per periodi superiori a 15 giorni e fino a 60 giorni	70,00	375,00
14	4	Sospensione dell'attività per periodo superiore a 60 giorni in mancanza della preventiva autorizzazione	70,00	500,00

14	5	Mancata ottemperanza dell'ordine del Dirigente a non sospendere l'attività a seguito di accertate continue interruzioni giornaliere	70,00	500,00
14	6	Mancata comunicazione della cessazione dell'attività entro 30 giorni dall'evento	70,00	500,00
15	1	Inottemperanza all'obbligo di esposizione delle tariffe, del calendario e degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, ecc.	70,00	500,00
16	1	Mancato rispetto delle determinazioni dirigenziali in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi	80	500,00
17	1	Esercizio dell'attività di tatuatore e piercing senza presentazione della D.I.A. almeno 30 giorni prima	200,00	500,00
17	2 lett. a)	Eseguire trattamenti di tatuaggio e piercing senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto di chi abbia la potestà sul minore	200,00	500,00
18	4 e 5	Inottemperanza all'ordine di sospensione o cessazione dell'attività emanato dal Dirigente nei casi previsti	200,00	500,00

ALLEGATO A

REQUISITI IGIENICO – SANITARI DEI LOCALI CHE COSTITUISCONO L'ESERCIZIO, DELLE ATTREZZATURE E DELLE SUPPELLETTILI IMPIEGATI NELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA', DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI APPARECCHI E DEI MACCHINARI UTILIZZATI, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATURA ED ESTETICA E SERVIZI SIMILARI.

1. REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI

1.1. – Requisiti dei locali

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività disciplinate dal Regolamento devono:

- a) essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui sono svolte altre attività;
- b) avere un'altezza non inferiore a mt. 2.70 e superficie finestrata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. Se la superficie illuminante è la porta a vetri essa dovrà essere dotata di idonea apertura a vasistas.

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio della professione devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con loro non direttamente comunicanti, e dotati di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività. Inoltre l'abitazione deve risultare idonea in relazione al numero delle persone residenti.

4. Gli esercizi per l'attività di estetista, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, debbono essere dotati di idonea ed apposita sala o reparto di attesa.

5. Nei locali ad uso dell'esercizio dell'attività e in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile e lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

6. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque reflue.

7. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi recipienti, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.

8. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio avente un'altezza minima di mt. 2.40, munito di antilatrina, con superficie aeroilluminante di almeno 1/8 del pavimento e comunque non inferiore a mq. 0,50. I servizi igienici ciechi sono ammessi solo se dotati di aerazione forzata con canalizzazione portata oltre il tetto che consenta almeno 10 ricambi aria/ora e temporizzatore a tre minuti.

9. Gli impianti installati negli esercizi per le attività disciplinate dal Regolamento devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Legge 3 marzo 1990, n. 46.

10. I locali di lavoro e quelli accessori devono ottemperare alle norme generali di l'igiene del lavoro di cui al Dpr 19 marzo 1956, n. 303.

1.2. - Requisiti delle attrezzature e delle suppellettili

1. Tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, con sportelli, per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

2. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoï, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

3. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere dotati di sedili rivestiti di materiale lavabile.

4. Gli strumenti taglienti e acuminanti da utilizzare direttamente sulla cute devono essere sterilizzati e successivamente conservati in luoghi non esposti a contaminazione ambientale. Gli

strumenti di plastica, legno, metallo e quelli che vengono direttamente a contatto con la cute devono essere detersi ed immersi in soluzione disinfettante. Lime, lamette e aghi dovranno essere del tipo monouso.

1.3. – Requisiti dei prodotti utilizzati.

1 Le tinture, i fissanti, i coloranti e i prodotti cosmetici impiegati, devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, in particolare devono rispondere ai requisiti prescritti dalla legge 1° ottobre 1986, n. 713.

1.4. – Requisiti degli apparecchi elettromeccanici.

1. L'attività di estetista può essere svolta con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'.

1. Ai titolari delle attività autorizzate incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti nelle massime condizioni di pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) i procedimenti di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da abbondanti areazioni dell'ambiente;
- c) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, è vietato l'uso di fiamme libere;
- d) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro pulito e possibilmente di colore chiaro.